



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
VICENZA

I CERTIFICATI DI ORIGINE:

Relatore: Dr. Gaetano Nuzzo

Vicenza, 10 Dicembre 2009

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Disposizioni di applicazione

Sottosezione 1 - Disposizioni relative ai certificati generali di origine

Articolo 47

Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

1. essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
2. recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
 - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
 - il tipo di prodotto,
 - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,
 - il nome dello speditore;
3. comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Disposizioni di applicazione

Articolo 48

1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).
2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.
3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità. Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato. Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Disposizioni di applicazione

Articolo 49

- Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.
- Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.
- È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali. Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Disposizioni di applicazione

Articolo 50

Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è colorata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m² o di 25-30 g/m² quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

Articolo 51

I formulari di domanda e i certificati d'origine sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Disposizioni di applicazione

Articolo 52

Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso.

Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

Articolo 53

Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 54

Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni. Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

***Le Camere di Commercio
&
la certificazione d'origine***

- E' una competenza storica delle Camere , tra le prime azioni di decentramento delle attività ministeriali;
- Anche a livello mondiale è un ruolo internazionalmente riconosciuto ai sistemi camerale dei diversi paesi;
- Le Camere hanno maturato una lunga tradizione ed esperienza ed acquisito un elevato riconoscimento di affidabilità.

Nota 75361 Del 26/08/2009

Nel 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere ha emanato una nota con la quale vengono modificate le disposizioni per l'emissione dei C.O.;

Le motivazioni di questa nuove disposizioni sono :

1. Quadro produttivo cambiato dal 1995 al 2009;
2. Uniformare il comportamento delle Camere di Commercio in ordine all'emissione dei C.O. .

Nota 75361 Del 26/08/2009

Novità
&
Punti Salienti

*Chi Può Firmare
La Richiesta Dei Certificati Di Origine?*

- 1. LEGALE RAPPRESENTANTE**
- 2. ALTRI SOGGETTI DELL'IMPRESA DOTATI
DI RAPPRESENTANZA**

(ES. AMM.RI DELEGATI A FIRMARE RICHIESTE PRESSO LE P.A.);

- 3. PROCURATORE DELEGATO
(CON PROCURA NOTARILE)**

TALI SOGGETTI ASSUMONO LA RESPONSABILITA' DI
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.47 DEL DPR 445/2000.

FAC-SIMILE RETRO CO

Il richiedente dichiara l'altro che:

1) la merce è totalmente di origine italiana, o _____ (altro Stato membro della Comunità Europea) essendo stata fabbricata o prodotta (a) da (b) _____

2) la merce ha subito in Italia, o in altro Paese della Comunità Europea, l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (a) economicamente giustificata effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo (c), _____

3) la merce è di origine estera (Indicare il Nome del Paese): _____ come lo prova l'aliquota documentazione (d) _____

Il richiedente _____ riferisce sotto la propria responsabilità tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda, ai sensi dell'art. 47 del DPR (26 dicembre 2000), n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 70 della medesima legge in caso di falsità in sé e di falsificazione materiale e che la non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dei benefici ivi espressamente contemplati al rilascio del certificato ottenuto sulla base delle stesse.

(Firma del richiedente)

(a) produttore e fabbricatore;
(b) nome e ragione del fabbricante o produttore;
(c) nome e indirizzo dell'impresa;
(d) verbale d'origine, dichiarazione d'importazione, altra documentazione, (indicare la natura ed i riferimenti del documento).

REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CERTIFICATO D'ORIGINE

1. I moduli del certificato d'origine o del relativo domanda sono compilati a macchina o a mano, purché siano identici, in una delle lingue ufficiali della Comunità, secondo gli usi in uso nei paesi commercializzati, o qualsiasi altra lingua. Questi moduli sono compilati a mano. Deve essere fatto uso del rectraccio in della scrittura a stampato.
2. Il certificato o la domanda non possono presentarsi né recitare né contenere variazioni. Le modifiche apportate debbono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle valide. Qualora modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che ha effettuato o dalla autorità o dagli organismi competenti.
3. Ogni articolo indicato nella domanda e nel certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima indicazione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbianchi in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
4. Se la necessità del commercio di esportazione lo richiedesse, possono essere rilasciate, oltre al certificato, una o più copie di esso.

CERTIFICATI DI ORIGINE

PER MERCI DESTINATE ALL'Unione Europea

E' possibile, quando ci siano particolari esigenze commerciali, **emettere C.O. per merci destinate ad altri Paesi dell'U.E.;**

Tale possibilità deriva dalla situazione che spesso alcuni Paesi dell'U.E. richiedono C.O. come documenti giustificativi dell'origine per l'emissione di altri C.O. .

Imprese PLURILocalizzate

Le imprese **plurilocalizzate** devono fare una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (Art.47 D.p.r. 445/2000) con la quale comunicano che **“richiederanno C.O. solo presso la Camera di Commercio di Vicenza”** altrimenti devono, per ogni C.O. , dichiarare ,ai sensi dell’Art.47 D.p.r. 445/2000, che per **“tale spedizione non è stato richiesto altro C.O.”**.

CO Emesso A Posteriori

Nel caso di spedizione già avvenuta è consentito il rilascio del C.O. :

- 1. a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore**
- 2. di presentazione dei documenti dell’avvenuta spedizione**
- 3. di una dichiarazione, ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, con la quale si comunica di non aver precedentemente richiesto altro C.O. per la spedizione interessata.**

Compilazione Del Certificato d'Origine

CASELLA 1

Inserire il nome e l'indirizzo completo dello
speditore;

Nel caso in cui un'impresa di Vicenza venda ad un cliente Italiano, ma spedisca direttamente all'estero la merce, è possibile da parte dello speditore chiedere il C.O. indicando il proprio nome ed indirizzo completo seguito da "Per conto di+ dati del cliente Italiano" e allegare copia della fattura di esportazione e delega da parte dell'impresa che vende all'estero.

CASELLA 2

Indicare il nome e l'indirizzo completo dell'acquirente estero;

Qualora la merce sia destinata ad un Paese diverso da quello dell'acquirente è possibile indicare o entrambi (acquirente + final destination + destinatario), oppure usare la dicitura "per ulteriore riesportazione in" dopo l'indirizzo completo dell'acquirente ;

E' possibile, in alternativa, indicare la dicitura "all'ordine" seguita eventualmente da Paese di destinazione.

CASELLA 3

Indicare il nome del Paese di origine

(per le merci di origine comunitaria indicare "Comunità Europea" seguita eventualmente dal nome del Paese di origine)

In via eccezionale, è possibile indicare più Paesi di origine avendo cura di specificare, nella casella 6, il Paese di origine di ogni articolo menzionato.

CASELLA 4

Indicazione Facoltativa (ad esempio :
Via mare, Via terra, etc.)

CASELLA 5

Si utilizza per inserire indicazioni che non possono
essere inserite altrove

a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo,
vengono indicati i riferimenti :

- dell'ordine;
- della fattura proforma;
- della fattura definitiva;
- della lettera di credito;
- della polizza assicurativa che copre il credito;
- degli Incoterms;
- etc. .

CASELLA 5: NOTE

Lettere di credito – menzioni accettabili :

- “Goods made in Italy”;
- “Goods of italian origin (ma non “Goods entirely/totally/wholly of italian origin” o Goods of pure italian origin” e nemmeno “Goods are of italian Origin);
- Exporter : (nome dello speditore);
- Manufacturer/Producer :
- “Import under non negative list policy...”;
- Applicant:(senza inserire altri soggetti terzi);
- Notify party:.....;
- Beneficiary:(anche con le coordinate bancarie);

SEGUE

- “description of goods (**non si accetta assolutamente la parola services**) :
.....cif hong kong as per proforma invoice and contract (il tutto senza avverbi)”;
- “**Description , quantity, quality, packing, marking, and all other details as per Proforma invoice n..... ”** .

SEGUE

MENZIONI NON ACCETTATE:

- Dichiarazioni di qualsiasi tipo (es. "We declare that") ;
- Riferimenti a qualsiasi prezzo;
- Goods have been manufactured by ;
- "mention devant figurer sur facture proforma";
- Lo speditore come produttore quando non produce la merce o ne produce solo una parte ;
- Servizi di qualsiasi tipo (ad esempio : start up, installation , delivery, assembly etc.);
- Termini di pagamento ;
- Qualsiasi menzione discriminatoria.

CASELLA 6

Indicare quantità e natura dei colli;
Identificare le merci utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, sia la loro denominazione commerciale al fine di far figurare una designazione chiara delle merci **(le indicazioni generiche quali ad esempio macchinari, prodotti chimici, prodotti metallici etc. non sono accettate).**

SEGUE

Nel caso in cui la casella 6 non sia sufficiente a contenere descrizione della merce ci sono due possibilità :

1. Utilizzare più moduli come se fossero un unico modulo;
2. Indicare le merci con una significativa denominazione, anche generica, purché seguita dall'indicazione "come da fattura allegata n. del"; *tale fattura dovrà contenere soltanto le informazioni previste dal formulario del C.O. e nessun'altra indicazione o dichiarazione aggiuntiva (ad esempio dichiarazione di origine preferenziale italiana , di merce non appartenente all'elenco di quelle dual use etc.).*

Nel caso che ciò non fosse possibile è il caso di usare un packing list che contenga il numero della fattura a cui si riferisce.

CASELLA 7

Indicare i pesi totali (netto e/o lordo).

Retro Del C.O.

Paragrafo 1: la merce è totalmente di origine comunitaria (art. 23 REG. CEE 2913/92), indicare il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione;

1. Se l'esportatore è il produttore della merce, è sufficiente la fattura di vendita (che va allegata e debitamente firmata) per provare l'esportazione;
2. Se il richiedente non è il produttore della merce e l'ha acquistata da un produttore italiano, deve indicare anche gli estremi della fattura di acquisto;
3. Se il richiedente non è il produttore della merce e l'ha acquistata da un commerciante o da un produttore non italiano è necessario che oltre alla fattura di vendita e all'indicazione degli estremi della fattura di acquisto, si faccia rilasciare (a sua tutela), una dichiarazione circostanziata alla fattura di acquisto, attestante il Paese di origine della merce. In tal ultimo caso vengono anche accettate le dichiarazioni di origine rilasciate dai produttori nel quadro di accordi preferenziali.

SEGUE

Paragrafo 2: la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine comunitaria (art. 24 REG. CEE 2913/92)

indicare il nome dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale;

Documentazione da allegare : la stessa del paragrafo 1;

SEGUE

Paragrafo 3: la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, allegare alla domanda, oltre alla fattura di vendita, i seguenti **documenti che giustificano l'origine** delle merci :

- **I certificati di origine, in originale, rilasciati dagli organismi abilitati al rilascio del Paese terzo di origine;**
- **Le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il Paese d'origine ;**
- **Le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria per l'accesso ad un regime doganale in territorio comunitario dalle quali risulti espressamente indicata l'origine, come ad esempio le bolle doganali, le polizze di carico indicanti anch'esse specificamente l'origine;**
- **qualora la merce sia stata acquistata da un commerciante italiano/comunitario va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di questi, indicante l'origine della merce, gli estremi della fattura di vendita di quest'ultimo e della bolletta doganale d'importazione (qualora sia l'importatore diretto).**

NOTE

- **Il C.O. può essere emesso in un unico originale , pertanto non è mai possibile chiedere più certificati di origine sulla stessa merce/sulla stessa fattura;**
- **Nel caso di smarrimento del C.O. è necessario presentare, entro 6 mesi dall'emissione, una denuncia di smarrimento, indicare sul nuovo C.O. il numero del C.O. sostituito e dichiarare, sul retro del C.O. , di assumersi la responsabilità di un eventuale utilizzo del C.O. smarrito;**
- **n.b. i certificati di origine possono essere visti solo dalla Camera di Commercio , non possono in alcun modo essere visti dall'Unioncamere.**

N.B. TUTTO CIO' CHE E' RIPORTATO NEL C.O. DEVE POTER ESSERE CONTROLLATO E PERTANTO DEVE ESSERE RIPORTATO IN FATTURA.

FATTURE E VISTI

- **Le fatture avranno solamente il “visto per conformità della firma del dichiarante”, pertanto non sarà più possibile apporre il timbro “visto congruità prezzi”;**
- Sugli altri documenti presentati su carta intestata dell'impresa verrà apposto il “visto per conformità della firma del dichiarante”;
- Qualora vengano presentati altri documenti emessi da Organismi o Enti Ufficiali (in originale) verrà apposto un “visto per deposito”;
- **Non è più possibile vistare documenti (dichiarazioni,fatture, etc.) che contengano menzioni discriminatorie o comunque menzioni di restrizione incompatibili con le Convenzioni internazionali.**



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
VICENZA

*Grazie per
l'attenzione!*